

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2023-6351 del 04/12/2023
Oggetto	DPR N. 59/2013 E SMI - DITTA CERTOSA SALUMI S.P.A PER LO STABILIMENTO SITO IN COMUNE DI COLLECCHIO (PR) VIA FILAGNI, 1 - MODIFICA SOSTANZIALE DI AUA - PRATICA SUAP 1163/2023
Proposta	n. PDET-AMB-2023-6604 del 04/12/2023
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Dirigente adottante	PAOLO MAROLI

Questo giorno quattro DICEMBRE 2023 presso la sede di P.le della Pace n° 1, 43121 Parma, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma, PAOLO MAROLI, determina quanto segue.

IL RESPONSABILE

VISTI:

- il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 e s.m.i., “Regolamento recante la disciplina dell’Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell’articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35”;
- l’articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. 59/2013 e s.m.i. che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell’Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell’articolo 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, ovvero nella determinazione motivata di cui all’articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. e la successiva Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 con cui le funzioni precedentemente esercitate dalla Provincia di Parma – Servizio Ambiente sono state assegnate all’Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (Arpae) – Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma operativa dal 1 gennaio 2016;
- la D.G.R. n. 1795 del 31 ottobre 2016 con cui la Regione Emilia-Romagna, in applicazione della sopra richiamata L.R. 13/2015 e ferme restando le indicazioni dettate dal D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 e s.m.i., al suo Allegato L ha definito le modalità di svolgimento dei procedimenti di AUA;
- il D.Lgs 152/2006 e s.m.i.;
- la L. 241/1990 e s.m.i.;
- il Decreto Interministeriale 25/02/2016 n. 5046 del Ministero Politiche Agricole e Foreste;
- il D.P.R. 160/2010;
- il D.P.R. 19 ottobre 2011, n. 227;
- la L.R. 3/1999 e s.m.i.;
- la L.R. 5/2006;
- la L.R. 4/2007;
- la L.R. 21/2012;
- la D.G.R. 2236/2009 e s.m.i.;
- La Deliberazione Assembleare Progr. n.115 del 11/04/2017 “Approvazione del Piano Aria Integrato regionale”

- la Delibera di Giunta Regionale 1053/2003;
- la Delibera di Giunta Regionale 286/2005 e le successive linee guida della D.G.R. 1860/2006;
- il P.T.A. regionale approvato dall'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna con Deliberazione n. 40 del 21 dicembre 2005;
- le norme di attuazione del P.T.C.P. della Provincia di Parma, variante approvata con Delibera di Consiglio Provinciale n. 118 del 22 dicembre 2008 quale "Approfondimento in materia di Tutela delle Acque";
- la Delibera di Consiglio Provinciale n. 81/2013 del 18.12.2013 di indirizzo e approfondimento interpretativo degli artt. 6 e 17 delle norme tecniche di attuazione del P.T.C.P.-Variante in materia di Acque 2008 (scarichi dei reflui in area di ricarica diretta dei gruppi acquiferi C e A+B);
- la Delibera di Giunta Provinciale n. 251/2014 del 23.06.2014 contenente specificazioni e documento operativo sulla gestione delle acque di raffreddamento e relativo percorso autorizzativo (Autorizzazione Unica Ambientale – A.U.A.);
- la L. 26 ottobre 1995, n. 447, e s.m.i. "Legge quadro sull'inquinamento acustico";
- la L.R. 9 maggio 2001, n. 15, e s.m.i. "Disposizioni in materia di inquinamento acustico";
- la D.G.R. 673/2004 "Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L.R. 9/05/01, n. 15 recante "Disposizioni in materia di inquinamento acustico";
- la classificazione acustica comunale;

VISTO:

- l'incarico dirigenziale di Responsabile Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma conferito con DDG 106/2018 e successivamente prorogato con DDG 126/2021;

PREMESSO CHE:

- l'Autorizzazione Unica Ambientale adottata con Determinazione Dirigenziale DET-AMB-2021-3046 del 17/06/2021 di Arpae e rilasciata dal SUAP Unione Pedemontana Parmense con Provvedimento conclusivo prot. n. 10864 del 17/06/2021 (pratica SUAP 225/2021) alla Società CERTOSA SALUMI S.P.A. per lo stabilimento sito in comune di Collecchio, Via Filagni, n. 1 Cap 43044, comprende i seguenti titoli abilitativi:
 - autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della Sezione II della Parte terza del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
 - autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Servizio Autorizzazioni e concessioni di Parma - Area Autorizzazioni e concessioni Ovest
P.le della Pace, 1 – CAP 43121 | tel +39 0521/976101 | PEC aopr@cert.arpa.emr.it

Sede legale Arpae: Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

- comunicazione o nulla osta in materia di impatto acustico (di cui all'art. 8, commi 4 o 6, della L. 447/1995);

CONSIDERATO:

- la domanda trasmessa dal SUAP Unione Pedemontana Parmense con prot. n. 14939 del 03/08/2023 ed acquisita a protocollo Arpae n. PG/2023/135762 del 04/08/2023, presentata dalla Ditta CERTOSA SALUMI S.P.A, nella persona del Sig. Riccardo Ghidini in qualità di Procuratore e gestore, con sede legale sita in comune di Parma, Via Goito, n. 14 e stabilimento siti in Comune di Collecchio, Via Filagni, n. 1 Cap 43044, per la voltura per sostituzione legale rappresentante (da Agnetti Lorenzo a Riccardo Ghidini) e modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dal SUAP con Provvedimento conclusivo prot. n. 10864 del 17/06/2021 (pratica SUAP 225/2021) con riferimento ai seguenti titoli abilitativi:
 - **autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della Sezione II della Parte terza del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;**
 - **autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs.152/06 e s.m.i.);**
 - **comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8, commi 4 o 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, per cui la Ditta ha fornito "Valutazione di impatto acustico" firmata da un tecnico abilitato in acustica ambientale;**
- che l'attività principale dichiarata dalla ditta nello stabilimento di cui sopra è quella di "LAVORAZIONE, TRASFORMAZIONE, STAGIONATURA, VENDITA DI SALUMI E CARNI IN GENERE";

RILEVATO CHE:

- per poter istruire la pratica, Arpae SAC ha chiesto alcuni chiarimenti con nota prot. n. PG/2023/146785 del 29/08/2023, alla quale la Ditta ha risposto con nota trasmessa dal SUAP in data 27/09/2023 prot. n. 18014 (prot. Arpae PG/2023/163712 del 27/09/2023);
- l'istanza alla data del 27/09/2023 risulta correttamente presentata;

VISTI:

i seguenti pareri pervenuti a seguito di specifica richiesta di Arpae SAC di Parma con nota prot. n. PG/2023/168355 del 05/10/2023:

- il parere favorevole per quanto di competenza di IRETI SpA prot. n. 13149 del 04/10/2023 acquisito a prot. Arpae n. PG/2023/168260 del 04/10/2023, allegato al parere del Comune di Collecchio;
- il parere favorevole per quanto di competenza espresso da AUSL DIPARTIMENTO DI SANITÀ PUBBLICA prot. n. 69233 del 13/10/2023 acquisito a prot. Arpae n. PG/2023/175143 del 16/10/2023, ed allegato alla presente quale parte integrante (Allegato 1);
- il parere favorevole per quanto di competenza del Comune di Collecchio prot. n. 23871 del 07/11/2023 (prot. Arpae n. PG/2023/192084 del 13/11/2023), allegato alla presente quale parte integrante (Allegato 2);

CONSIDERATO CHE per la matrice emissioni in atmosfera:

1. la Ditta risulta autorizzata alle emissioni in atmosfera dal SUAP Unione Pedemontana Parmense con Provvedimento conclusivo prot. n. 10864 del 17/06/2021 (pratica SUAP 225/2021). Inoltre la ditta dichiara che è previsto un ampliamento dello stabile che prevede l'inserimento di nuovo reparto di affettamento salumi e formaggi, con n.5 linee di affettamento e confezionamento in vaschetta;
2. risultano soddisfatte le condizioni di ammissibilità relativamente alla conformità e completezza della domanda;
3. l'attività industriale, relativa all'intero stabilimento, consiste nella "Lavorazione, trasformazione, stagionatura, vendita di salumi e carni in genere" e tutte le operazioni o fasi lavorative necessarie sono adeguatamente descritte;
4. è stato verificato che i combustibili sono conformi al Titolo III del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
5. la presente è stata valutata anche in base alla L. 26/90 sulla tutela della denominazione di origine "Prosciutto di Parma";

RITENUTO sulla base dell'istruttoria condotta e agli atti che non sussistono condizioni ostative alla modifica dell'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui all'oggetto;

DETERMINA

DI PRENDERE ATTO

visto quanto riportato nelle premesse, dell'istanza di voltura dell'autorizzazione rilasciata dal SUAP Unione Pedemontana Parmense con Provvedimento conclusivo prot. n. 10864 del 17/06/2021 (pratica SUAP 225/2021), avanzata dalla Società CERTOSA SALUMI S.P.A nella persona del Sig. Riccardo Ghidini in

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Servizio Autorizzazioni e concessioni di Parma - Area Autorizzazioni e concessioni Ovest
P.le della Pace, 1 – CAP 43121 | tel +39 0521/976101 | PEC aopr@cert.arpa.emr.it

Sede legale Arpae: Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

qualità di Legale rappresentante e gestore, con sede legale sita in comune di Parma, Via Goito, n. 14 e stabilimento siti in Comune di Collecchio, Via Filagni, n. 1 Cap 43044;

che il nuovo Procuratore e gestore risulta essere il Sig. Riccardo Ghidini;

DI MODIFICARE

per quanto di competenza, ai sensi e per gli effetti del DPR n. 59/2013 e s.m.i., **l'atto di adozione di AUA emesso da Arpae con Determinazione Dirigenziale DET-AMB-2021-3046 del 17/06/2021** e recepito nel Provvedimento conclusivo prot. n. 10864 del 17/06/2021 (pratica SUAP 225/2021) del SUAP Unione Pedemontana Parmense, a favore della della Società CERTOSA SALUMI S.P.A con sede legale sita in comune di Parma, Via Goito, n. 14 e stabilimento siti in Comune di Collecchio, Via Filagni, n. 1 Cap 43044, relativamente all'esercizio dell'attività di "Lavorazione, trasformazione, stagionatura, vendita di salumi e carni in genere", **per i titoli abilitativi sotto elencati:**

- **autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della Sezione II della Parte terza del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.**
- **autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs.152/06 e s.m.i.;**
- **comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8, commi 4 o 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447;**

INTEGRANDO, fatto salvo quanto già indicato nell'**atto di adozione di AUA da Arpae con Determinazione Dirigenziale DET-AMB-2021-3046 del 17/06/2021** e recepito nel Provvedimento conclusivo prot. n. 10864 del 17/06/2021 (pratica SUAP 225/2021) del SUAP Unione Pedemontana Parmense:

per il titolo abilitativo "**autorizzazione agli scarichi**" di *specificata competenza comunale* al rispetto rigoroso da parte del legale rappresentante e gestore per l'esercizio dell'attività oggetto del presente atto delle indicazioni, disposizioni, prescrizioni, condizioni e considerazioni riportate nel parere del Comune di Collecchio prot. n. 23871 del 07/11/2023 e nel parere di IRETI SPA prot. n. 13149 del 04/10/2023, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

per il rumore al rispetto rigoroso da parte del gestore per l'esercizio dell'attività oggetto del presente atto delle indicazioni, disposizioni, prescrizioni, condizioni e considerazioni eventualmente riportate nel parere del Comune di Collecchio prot. n. 23871 del 07/11/2023 e nel parere di AUSL DIPARTIMENTO DI SANITÀ PUBBLICA prot. n. 69233 del 13/10/2023, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

"...SI STABILISCE DI SUBORDINARE il presente atto:

per le emissioni in atmosfera l'adozione è subordinata specificatamente, oltre che al rispetto di tutte le prescrizioni ed i valori minimi di emissione stabiliti direttamente dalla normativa statale o regionale, emanati rispettivamente ai sensi dell'art. 271, commi 1), 2), 3), 4), 5) del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., dalla DGR 2236/2009

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Servizio Autorizzazioni e concessioni di Parma - Area Autorizzazioni e concessioni Ovest
P.le della Pace, 1 – CAP 43121 | tel +39 0521/976101 | PEC aopr@cert.arpa.emr.it

Sede legale Arpae: Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

e s.m.i. al rispetto di quanto riportato nelle indicazioni tecnico-operative allegate al presente atto per quanto pertinente l'attività svolta dalla Ditta nell'insediamento oggetto dell'istanza di AUA in esame, in particolare anche alle seguenti disposizioni:

EMISSIONE E01 - Caldaia a metano (Potenza nominale 518,9 KW)

Gli effluenti gassosi devono essere captati e convogliati nel miglior modo possibile, prima dello scarico in atmosfera.

Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti:

Ossidi di azoto (espressi come NO ₂).....	350	mg/Nm ³
Ossido di Carbonio.....	100	mg/Nm ³

I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono ad un tenore di ossigeno negli effluenti gassosi secchi del 3% normalizzati a 273 k e 101,3 kPa;

EMISSIONE E02 - Caldaia a metano (Potenza nominale 518,9 KW)

Gli effluenti gassosi devono essere captati e convogliati nel miglior modo possibile, prima dello scarico in atmosfera.

Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti:

Ossidi di azoto (espressi come NO ₂).....	350	mg/Nm ³
Ossido di Carbonio.....	100	mg/Nm ³

I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono ad un tenore di ossigeno negli effluenti gassosi secchi del 3% normalizzati a 273 k e 101,3 kPa;

EMISSIONE E03 – Condensatore evaporativo;

EMISSIONE E04 – Condensatore evaporativo;

EMISSIONE E05 – Estrattore Sala Lavorazione;

EMISSIONE E06 – Ricambio aria asciugatoi;

EMISSIONE E07 – Ricambio aria asciugatoi;

EMISSIONE E08 – Ricambio aria asciugatoi;

EMISSIONE E09 – Ricambio aria stagionatura;

EMISSIONE E10 – Ricambio aria stagionatura;

EMISSIONE E11 – Ricambio aria stagionatura;

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Servizio Autorizzazioni e concessioni di Parma - Area Autorizzazioni e concessioni Ovest
P.le della Pace, 1 – CAP 43121 | tel +39 0521/976101 | PEC aopr@cert.arpa.emr.it

Sede legale Arpae: Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

EMISSIONE E12 – Ricambio aria asciugatoi;

Gli effluenti gassosi provenienti da queste fasi lavorative devono essere convogliati nel miglior modo possibile direttamente in atmosfera.

EMISSIONE E13 – Macchina soffiatura salami

Gli effluenti gassosi provenienti da queste fasi lavorative devono essere convogliati nel miglior modo possibile direttamente in atmosfera.

Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti:

Portata minima tal quale	4000 Nm ³ /h
Durata ore/giorno		24 h
Durata giorni/anno		365 giorni
concentrazione massima ammessa di inquinanti materiale particellare		5 mg/Nm ³

EMISSIONE E14 – Estrattore locale lavaggio

EMISSIONE E15 – Estrattore locale confezionamento;

EMISSIONE E16 – Estrattore locale affettamento;

EMISSIONE E17 – Estrattore locale preparazione;

EMISSIONE E18 – Ricambio aria stagionatura;

EMISSIONE E19 – Ricambio aria stagionatura;

EMISSIONE E20 – Ricambio aria stagionatura;

EMISSIONE E21 – Ricambio aria asciugatoi;

EMISSIONE E22 – Ricambio aria asciugatoi;

EMISSIONE E23 – Ricambio aria asciugatoi;

Gli effluenti gassosi provenienti da queste fasi lavorative devono essere convogliati nel miglior modo possibile direttamente in atmosfera.

EMISSIONE E24 – Macchina lavaggio vagonetti

(emissione modificata)

Gli effluenti gassosi provenienti da queste fasi lavorative devono essere convogliati nel miglior modo possibile direttamente in atmosfera.

Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti:

Portata minima tal quale	700 Nm ³ /h
Durata ore/giorno	24 h
Durata giorni/anno	365 giorni
concentrazione massima ammessa di inquinanti	
sostanze alcaline	5 mg/Nm ³

EMISSIONE E25 – Lavatrice industriale automatica

Gli effluenti gassosi provenienti da questa fase lavorativa devono essere convogliati nel miglior modo possibile direttamente in atmosfera.

EMISSIONE E26 – Macchina per sanificazione

Gli effluenti gassosi provenienti da queste fasi lavorative devono essere convogliati nel miglior modo possibile direttamente in atmosfera.

Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti:

Portata minima tal quale	1000 Nm ³ /h
Durata ore/giorno	24 h
Durata giorni/anno	365 giorni
concentrazione massima ammessa di inquinanti	
alcol etilico	600 mg/Nm ³

EMISSIONE E27 – Estrattore locale termico zona affettamento;

EMISSIONE E28 – Estrattore sala macchine zona ufficio;

EMISSIONE E29 – Raffreddamento compressori;

EMISSIONE E30 – Raffreddamento compressori;

EMISSIONE E31 – Espulsione vapore stanza asciugatoio salami;

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Servizio Autorizzazioni e concessioni di Parma - Area Autorizzazioni e concessioni Ovest
P.le della Pace, 1 – CAP 43121 | tel +39 0521/976101 | PEC aopr@cert.arpae.emr.it

Sede legale Arpae: Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

- EMISSIONE E32** – Estrattore locale pesatura spezie;
- EMISSIONE E33** – Estrattore aria cabina elettrica;
- EMISSIONE E34** – Estrattore aria cabina elettrica;
- EMISSIONE E35** – Unità di trattamento aria;
- EMISSIONE E36** – Unità di trattamento aria;
- EMISSIONE E37** – Ricambio aria asciugatoi;
- EMISSIONE E38** – Ricambio aria asciugatoi;
- EMISSIONE E39** – Ricambio aria asciugatoi;
- EMISSIONE E40** – Ricambio aria asciugatoi;
- EMISSIONE E41** – Ricambio aria asciugatoi;
- EMISSIONE E42** – Ricambio aria reparto fresco;
- EMISSIONE E43** – Ricambio aria stagionatura;
- EMISSIONE E44** – Ricambio aria stagionatura;
- EMISSIONE E45** – Ricambio aria stagionatura;
- EMISSIONE E46** – Ricambio aria stagionatura;
- EMISSIONE E47** – Ricambio aria stagionatura;
- EMISSIONE E48** – Ricambio aria stagionatura;
- EMISSIONE E49** – Estrattore aria cabina elettrica;
- EMISSIONE E50** – Unità di trattamento aria reparto fresco;
- EMISSIONE E51** – Estrattore aria;
- EMISSIONE E52** – Ricambio aria asciugatura;
- EMISSIONE E53** – Unità di trattamento aria reparto sterilizzazione;
- EMISSIONE E54** – Estrattore aria cabina elettrica;
- EMISSIONE E55** – Estrattore aria asciugatura;
- EMISSIONE E56** – Estrattore aria asciugatura;
- EMISSIONE E57** – Estrattore aria asciugatura;

Gli effluenti gassosi provenienti da queste fasi lavorative devono essere convogliati nel miglior modo possibile direttamente in atmosfera.

EMISSIONE E58 – Macchina per sanificazione

Gli effluenti gassosi provenienti da queste fasi lavorative devono essere convogliati nel miglior modo possibile direttamente in atmosfera.

Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti:

Portata minima tal quale	1000 Nm ³ /h
Durata ore/giorno		24 h
Durata giorni/anno		365 giorni
concentrazione massima ammessa di inquinanti		
alcool etilico	600 mg/Nm ³

EMISSIONE E59 – Macchina per sanificazione

Gli effluenti gassosi provenienti da queste fasi lavorative devono essere convogliati nel miglior modo possibile direttamente in atmosfera.

Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti:

Portata minima tal quale	1000 Nm ³ /h
Durata ore/giorno		24 h
Durata giorni/anno		365 giorni
concentrazione massima ammessa di inquinanti		
alcool etilico	600 mg/Nm ³

EMISSIONE E60 – Macchina per sanificazione

Gli effluenti gassosi provenienti da queste fasi lavorative devono essere convogliati nel miglior modo possibile direttamente in atmosfera.

Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti:

Portata minima tal quale	1000 Nm ³ /h
Durata ore/giorno		24 h
Durata giorni/anno		365 giorni
concentrazione massima ammessa di inquinanti		
alcool etilico	600 mg/Nm ³

EMISSIONE E61 – Macchina per sanificazione

Gli effluenti gassosi provenienti da queste fasi lavorative devono essere convogliati nel miglior modo possibile direttamente in atmosfera.

Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti:

Portata minima tal quale	1000 Nm ³ /h
Durata ore/giorno		24 h
Durata giorni/anno		365 giorni
concentrazione massima ammessa di inquinanti		
alcol etilico	600 mg/Nm ³

EMISSIONE E62 – Estrattore aria;

EMISSIONE E63 – Estrattore aria;

EMISSIONE E64 – Estrattore aria zona ricarica muletti;

EMISSIONE E65 – Ricambio aria asciugatoi;

EMISSIONE E66 – Ricambio aria asciugatoi;

EMISSIONE E67 – Ricambio aria asciugatoi;

EMISSIONE E68 – Ricambio aria asciugatoi;

EMISSIONE E69 – Ricambio aria asciugatoi;

EMISSIONE E70 – Condensatore evaporativo

EMISSIONE E71 – Torre evaporativa

EMISSIONE E72 – Torre evaporativa

EMISSIONE E73 – Torre evaporativa

Gli effluenti gassosi provenienti da queste fasi lavorative devono essere convogliati nel miglior modo possibile direttamente in atmosfera.

EMISSIONE E74 – Sanificazione salumi

(emissione nuova)

EMISSIONE E75 – Sanificazione salumi

(emissione nuova)

Gli effluenti gassosi provenienti da queste fasi lavorative devono essere convogliati nel miglior modo possibile direttamente in atmosfera.

Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti:

Portata minima tal quale	1000 Nm ³ /h
Durata ore/giorno		24 h
Durata giorni/anno		365 giorni
concentrazione massima ammessa di inquinanti		
alcol etilico	600 mg/Nm ³

Emissione n. 76 – Raffreddamento compressori

(emissione nuova)

Emissione n. 77 – Raffreddamento compressori

(emissione nuova)

Emissione n. 78 – Unità trattamento aria

(emissione nuova)

Emissione n. 79 – Unità trattamento aria

(emissione nuova)

Gli effluenti gassosi provenienti da queste fasi lavorative devono essere convogliati nel miglior modo possibile direttamente in atmosfera.

I valori limite di emissione sopra riportati come concentrazione sono stabiliti con riferimento al funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose e, salvo quanto diversamente disposto, si intendono stabiliti come medie orarie.

Vista la tecnologia dell'impianto, per le emissioni **E74 e E75** si ritiene che:

- la **messa in esercizio dell'impianto** (accensione dell'impianto) debba essere comunicata ad Arpae APA, Arpae SAC e Comune con un anticipo di 15 giorni;
- terminata la fase di messa a punto e collaudo, che deve avere una durata non superiore a 5 giorni, il Gestore procede alla messa a regime degli impianti;
- il periodo rappresentativo delle condizioni di esercizio dell'impianto (art. 269 comma 6 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.) è valutato pari a 10 giorni. Il numero di campionamenti ed analisi alle emissioni, quale

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Servizio Autorizzazioni e concessioni di Parma - Area Autorizzazioni e concessioni Ovest
P.le della Pace, 1 – CAP 43121 | tel +39 0521/976101 | **PEC aopr@cert.arpae.emr.it**

Sede legale Arpae: Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

strumento di controllo, dovrà essere pari a tre, distribuiti su tale periodo, e dovranno essere rappresentativi cadauno di almeno un'ora di funzionamento dell'impianto;

- i dati relativi al periodo rappresentativo delle condizioni di esercizio dell'impianto originanti le emissioni E74 ed E75 dovranno essere inviati ad Arpae - Area Prevenzione Ambientale Ovest sede di Parma entro 30 giorni dalla data di messa a regime e non oltre;
- **il termine ultimo per la comunicazione ad Arpae - Area Prevenzione Ambientale Ovest sede di Parma dei dati relativi al periodo rappresentativo delle condizioni di esercizio dell'impianto originante le emissioni E74 ed E75 è fissato ad un anno dalla data di emissione dell'atto autorizzativo finale del procedimento unico del SUAP;**
- decorso inutilmente il termine ultimo per la comunicazione dei dati relativi al periodo rappresentativo delle condizioni di esercizio degli impianti sopra indicati senza che la Ditta in oggetto abbia realizzato completamente gli impianti autorizzati e, conseguentemente, non abbia attivato tutte o alcune delle suddette emissioni, il presente si intende decaduto ad ogni effetto di legge relativamente alla parte dello stabilimento non realizzata e alle relative emissioni non attivate;
- La comunicazione di messa in esercizio degli impianti ed i certificati analitici relativi alla messa a regime degli impianti dovranno essere inviati ad Arpae tramite posta certificata.
- qualora non sia possibile il rispetto delle date di messa in esercizio già comunicate o il rispetto dell'intervallo temporale massimo stabilito tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime degli impianti indicati in autorizzazione, il gestore è tenuto a informare con congruo anticipo l'Autorità Competente (Arpae SAC), specificando dettagliatamente i motivi che non consentono il rispetto dei termini citati ed indicando le nuove date. Decorsi 15 giorni dalla data di ricevimento di detta comunicazione, senza che siano intervenute richieste di chiarimenti e/o obiezioni da parte dell'Autorità Competente, i termini di messa in esercizio e/o di messa a regime degli impianti devono intendersi automaticamente prorogati alle date indicate nella comunicazione del gestore;
- qualora in fase di analisi di messa a regime si rilevi che, pur nel rispetto del valore di portata massimo imposto in autorizzazione, il valore assoluto della differenza tra la portata autorizzata e quella misurata sia superiore al 35% del valore autorizzato, il Gestore deve inviare i risultati dei rilievi corredati di una relazione che descriva le misure che intende adottare ai fini dell'allineamento ai valori di Portata autorizzati ed eseguire nuovi rilievi nelle condizioni di esercizio più gravose. In alternativa, deve inviare una relazione a dimostrazione che gli impianti di aspirazione siano comunque correttamente dimensionati per l'attività per cui sono stati installati in termini di efficienza di captazione ed estrazione dei flussi d'aria inquinata sviluppati dal processo. Resta fermo l'obbligo da parte del gestore di attivare le procedure per la modifica dell'autorizzazione in vigore, qualora necessario.

Per l'impianto originante l'emissione E24 (modificata nella portata), il gestore dovrà verificare il rispetto dei prescritti limiti entro un anno dalla data di emissione dell'atto autorizzativo finale del

procedimento unico del SUAP e mantenere la documentazione attestante il rispetto dei prescritti limiti a disposizione degli organi di controllo

Per gli impianti originanti le emissioni N. E01 ed E02, il gestore mantiene la documentazione attestante il rispetto dei prescritti limiti a disposizione degli organi di controllo.

Resoconto istruttoria per inserimento catasto:

Generale

Ragione Sociale:	CERTOSA SALUMI S.P.A.
Partita IVA/Codice fiscale:	02574230344
Sede legale:	Comune di Parma, Via Goito, n. 14
Gestore	Riccardo Ghidini;
Sede locale impianti:	Comune di Collecchio, Via Filagni, n. 1 Cap 43044
Coordinate UTM X:	-
Coordinate UTM Y:	-
Attività sede locale (C.C.C.I.A.):	Lavorazione, trasformazione, stagionatura, vendita di salumi e carni in genere
Settore attività CRIAER:	4.1
Indicatori di attività	
Indicatore 1	Prodotti finiti [kg/anno]
Indicatore 2	Combustibile utilizzato [Sm ³ /a o kg/a]
Giorni/anno attività:	365
Ore/giorno attività:	24

Prescrizioni e considerazioni di carattere generale

Qualora uno o più punti di emissione autorizzati fossero interessati da un periodo di inattività prolungato, che preclude il rispetto della periodicità del controllo e monitoraggio di competenza del gestore, oppure in caso di interruzione temporanea, parziale o totale dell'attività, con conseguente disattivazione di una o più emissioni autorizzate, il gestore di stabilimento dovrà comunicare, salvo diverse disposizioni, all'Autorità Competente (Arpae SAC) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA) l'interruzione di funzionamento degli impianti produttivi a giustificazione della mancata effettuazione delle analisi prescritte; la data di fermata deve inoltre essere annotata nel Registro degli autocontrolli. Relativamente alle emissioni disattivate, dalla data della comunicazione si interrompe l'obbligo per la stessa ditta di rispettare i limiti, la periodicità dei monitoraggi e le prescrizioni sopra richiamate. Nel caso in cui il gestore di stabilimento intenda riattivare le emissioni, dovrà:

- dare preventiva comunicazione, salvo diverse disposizioni, all'Autorità Competente (Arpae SAC) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA) della data di rimessa in esercizio dell'impianto e delle relative emissioni attivate;
- rispettare, dalla stessa data di rimessa in esercizio, i limiti e le prescrizioni relativamente alle emissioni riattivate;
- nel caso in cui per una o più delle emissioni che vengono riattivate siano previsti monitoraggi periodici e, dall'ultimo monitoraggio eseguito, sia trascorso un intervallo di tempo maggiore della periodicità prevista in autorizzazione, effettuare il primo monitoraggio entro trenta giorni dalla data di riattivazione.

per la verifica dei limiti di emissione degli inquinanti sopra indicati, devono essere utilizzati i metodi di prelievo ed analisi sotto riportati:

Metodi manuali e automatici di campionamento e analisi di emissioni

Parametro/Inquinante	Metodi di misura
Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento	UNI EN 15259:2008
Portata volumetrica, Temperatura e pressione di emissione	UNI EN ISO 16911-1:2013 (*) (con le indicazioni di supporto sull'applicazione riportate nelle linee guida CEN/TR 17078:2017); UNI EN ISO 16911-2:2013 (metodo di misura automatico)
Polveri totali (PTS) o materiale particolare	UNI EN 13284-1:2017 (*); UNI EN 13284-2:2017 (Sistemi di misurazione automatici); ISO 9096:2017 (per concentrazioni > 20 mg/m3)

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Servizio Autorizzazioni e concessioni di Parma - Area Autorizzazioni e concessioni Ovest
P.le della Pace, 1 – CAP 43121 | tel +39 0521/976101 | **PEC aopr@cert.arpa.emr.it**

Sede legale Arpae: Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Parametro/Inquinante	Metodi di misura
Anidride Carbonica (CO ₂)	ISO 12039:2019 Analizzatori automatici (IR, etc)
Monossido di Carbonio (CO)	UNI EN 15058:2017 (*); ISO 12039:2019 Analizzatori automatici (IR, celle elettrochimiche etc.)
Ossidi di Azoto (NO _x) espressi come NO ₂	UNI EN 14792:2017 (*); ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all. 1); ISO 10849:1996 (metodo di misura automatico); Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR)
Sostanze alcaline	Campionamento UNI EN 13284-1: 2017 + analisi NIOSH 7401
Alcol Etilico	UNI EN 13649
(*) I metodi contrassegnati sono da ritenere metodi di riferimento e devono essere obbligatoriamente utilizzati per le verifiche periodiche previste sui Sistemi di Monitoraggio delle Emissioni (SME) e sui Sistemi di Analisi delle Emissioni (SAE). Nei casi di fuori servizio di SME o SAE, l'eventuale misura sostitutiva dei parametri e degli inquinanti è effettuata con misure discontinue che utilizzano i metodi di riferimento.	

Per gli inquinanti e i parametri riportati, potranno inoltre essere utilizzate le seguenti metodologie di misurazione:

- metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi riportati nella tabella precedente;
- altri metodi emessi successivamente da UNI e/o EN specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa degli inquinanti riportati nella medesima tabella.

Ulteriori metodi, diversi da quanto sopra indicato, compresi metodi alternativi che, in base alla norma UNI EN 14793 "Dimostrazione dell'equivalenza di un metodo alternativo ad un metodo di riferimento", dimostrano l'equivalenza rispetto ai metodi indicati in tabella, possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente (Arpae SAC), sentita l'Autorità Competente per il controllo (Arpae APA) e successivamente al recepimento nell'atto autorizzativo

I valori limite di emissione degli inquinanti, se non diversamente specificato, si intendono sempre riferiti a gas secco, alle condizioni di riferimento di 0°C e 0,1013 MPa e al tenore di Ossigeno di riferimento qualora previsto;

I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui

si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto;

La valutazione di conformità delle emissioni convogliate in atmosfera, nel caso di emissioni a flusso costante e omogeneo, debba essere svolta con riferimento a un campionamento della durata complessiva di un'ora (o della diversa durata temporale specificatamente prevista in autorizzazione) possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose.

I risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare l'indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza di misura al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente dal laboratorio che esegue il campionamento e la misura: essa non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche, Manuale Unichim n. 158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni". Tali documenti indicano:

- per metodi di campionamento e analisi di tipo manuale un'incertezza estesa non superiore al 30% del risultato;
- per metodi automatici un'incertezza estesa non superiore al 10% del risultato.

Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento e analisi caratterizzati da incertezze di entità maggiore, riportati in autorizzazione. Relativamente alle misurazioni periodiche, il risultato di un controllo è da considerare superiore al valore limite autorizzato con un livello di probabilità del 95%, quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (corrispondente al "Risultato Misurazione" previa detrazione di "Incertezza di Misura") risulta superiore al valore limite autorizzato.

Le difformità accertate tra i valori misurati nei monitoraggi di competenza del gestore e i valori limite prescritti, devono essere gestite in base a quanto disposto dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006. In particolare devono essere dal gestore specificatamente comunicate al SAC ed al ST entro 24 ore dall'accertamento ed il gestore deve, comunque, procedere al ripristino della conformità nel più breve tempo possibile. Le informazioni relative agli autocontrolli effettuati dal Gestore sulle emissioni in atmosfera (data, orario, risultati delle misure e il carico produttivo gravante nel corso dei prelievi) dovranno essere annotati su apposito registro dei controlli discontinui con pagine numerate e bollate da ARPAE APA, firmate dal gestore o dal responsabile dell'impianto e mantenuti, unitamente ai certificati analitici, a disposizione dell'Autorità di Controllo per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni.

In conformità all'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile qualunque anomalia di funzionamento, guasto o interruzione di esercizio degli impianti tali da non garantire il rispetto dei valori limite di emissione fissati, deve comportare almeno una delle seguenti azioni:

- l'attivazione di un eventuale sistema di abbattimento di riserva, qualora l'anomalia di funzionamento, il guasto o l'interruzione di esercizio sia relativa a un sistema di abbattimento;

- la riduzione delle attività svolte dall'impianto per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto stesso (fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile) in modo comunque da consentire il rispetto dei valori limite di emissione, da accertarsi attraverso il controllo analitico da effettuare nel più breve tempo possibile e da conservare a disposizione degli organi di controllo. Gli autocontrolli devono continuare con periodicità almeno settimanale, fino al ripristino delle condizioni di normale funzionamento dell'impianto o fino alla riattivazione dei sistemi di depurazione;
- la sospensione dell'esercizio dell'impianto nel più breve tempo possibile, fatte salve ragioni tecniche oggettivamente riscontrabili che ne impediscano la fermata immediata; in tal caso il Gestore dovrà comunque fermare l'impianto entro le 12 ore successive al malfunzionamento.

Il Gestore deve comunque sospendere nel più breve tempo possibile l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare il superamento di valori limite di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di varie sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla Parte II dell'Allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, nonché in tutti i casi in cui si possa determinare un pericolo per la salute umana o un peggioramento della qualità dell'aria a livello locale.

Le anomalie di funzionamento, i guasti o l'interruzione di esercizio degli impianti (anche di depurazione e/o registrazione di funzionamento) che possono determinare il mancato rispetto dei valori limite di emissione fissati, devono essere comunicate preferibilmente via posta elettronica certificata o secondo diverse modalità (stabilite in autorizzazione), all'Autorità Competente (Arpae SAC) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA), entro le tempistiche previste dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, indicando il tipo di azione intrapresa, l'attività collegata nonché il periodo presunto di ripristino del normale funzionamento.

Ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzione del funzionamento dell'impianto produttivo) deve essere registrata e documentabile su supporto cartaceo o informatico riportante le informazioni previste in Appendice 2 dell'Allegato VI della Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, e conservate a disposizione dell'Autorità di Controllo (Arpae APA), per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni

Resta comunque fermo quant'altro previsto dalla normativa Statale o Regionale vigente.

..."

Si stabilisce di considerare il presente atto come parte integrante dell'**atto di adozione di AUA emesso da Arpae con Determinazione Dirigenziale DET-AMB-2021-3046 del 17/06/2021** e recepito nel Provvedimento conclusivo prot. n. 10864 del 17/06/2021 (pratica SUAP 225/2021) del SUAP Unione Pedemontana Parmense **e di lasciare inalterato tutto quant'altro contenuto nell'atto di adozione dell'AUA sopra citato.**

In riferimento alla scadenza del presente atto e all'eventuale richiesta di rinnovo dell'AUA si rimanda a quanto indicato nell'**atto di adozione di AUA emesso da Arpae con Determinazione Dirigenziale DET-AMB-2021-3046 del 17/06/2021** e recepito nel Provvedimento conclusivo prot. n. 10864 del 17/06/2021 (pratica SUAP 225/2021) del SUAP Unione Pedemontana Parmense.

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Servizio Autorizzazioni e concessioni di Parma - Area Autorizzazioni e concessioni Ovest
P.le della Pace, 1 – CAP 43121 | tel +39 0521/976101 | PEC aopr@cert.arpa.emr.it

Sede legale Arpae: Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

La non ottemperanza delle disposizioni del presente comporta le sanzioni previste per legge.

Il presente atto si intende accordato, fatti salvi i diritti di terzi, e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di emissioni in atmosfera, scarichi idrici e rumore. Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Il presente atto è endoprocedimentale e non ha effetto se non compreso nel provvedimento finale di modifica dell'AUA rilasciato dal SUAP Unione Pedemontana Parmense. La modifica dell'AUA esplica i suoi effetti, pertanto, dal rilascio del suddetto provvedimento finale.

Il presente atto è trasmesso al SUAP Unione Pedemontana Parmense, che provvede al rilascio del provvedimento finale al Richiedente e alla trasmissione tempestiva in copia ad Arpae Emilia-Romagna Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma, Comune di Collecchio, IRETI SpA ed AUSL DIPARTIMENTO DI SANITÀ PUBBLICA.

Arpae Emilia-Romagna Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma non si assume alcuna responsabilità a seguito di prescrizioni, indicazioni, condizioni non note formulate e rilasciate da altri Enti/Organi che potrebbero comportare interpretazioni e/o incoerenze con quanto rilasciato da Arpae - Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma.

Il presente atto è rilasciato esclusivamente al SUAP Unione Pedemontana Parmense all'interno del procedimento per il rilascio della modifica dell'AUA.

Il Responsabile del presente endo - procedimento amministrativo, per l'aggiornamento per modifica dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui al D.P.R. 59/13 è Paolo Maroli.

Istruttore di riferimento Silvia Spagnoli

Rif. Sinadoc: 2023/29135

Il Responsabile del Servizio
Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Paolo Maroli
(documento firmato digitalmente)

Indicazioni tecnico-operative per autorizzazioni alle emissioni in atmosfera

Referti analitici e registro autocontrollo

I referti analitici relativi all'esecuzione dei controlli alle emissioni, potranno essere ritenuti conformi ed accettati solamente se, oltre che essere redatti da soggetto o laboratorio abilitato all'esercizio, saranno relativi ad una sola emissione contraddistinta dalla sua specifica denominazione e numero progressivo ad essa assegnata e riporteranno obbligatoriamente:

1. L'identificazione e denominazione e/o ragione sociale Ditta/Azienda.
2. Lo stabilimento presso il quale sono siti gli impianti.
3. Il tipo di attività svolta.
4. La data, l'ora di inizio e fine del prelievo.
5. L'impianto, le linee produttive e/o le fasi lavorative interessate alla sorgente emissiva, definite e specificate in riferimento alle condizioni di marcia e/o utilizzo in riferimento alla condizioni di esercizio verificate dagli operatori addetti al controllo durante le operazioni di campionamento e/o misura.
6. Descrizione del tipo, stato di funzionamento e di manutenzione dell'insieme delle apparecchiature, installazioni o dispositivi atti alla captazione ed al contenimento degli inquinanti.
7. La composizione del fluido emesso (O₂%,CO₂%,CO%,H₂O%), la temperatura media ambiente registrata durante il prelievo, la temperatura media della sezione di prelievo, la portata .
8. I risultati analitici delle sostanze inquinanti, riportati alle condizioni richieste e/o prescritte, associati alle relative accuratezze e/o scostamenti/ripetibilità effettivamente riscontrate.
9. I metodi di campionamento ed analisi utilizzati.
10. Le informazioni sull'accesso in sicurezza della presa di misura disposte dal responsabile del servizio di prevenzione e protezione Aziendale, secondo quanto previsto dalle norme vigenti in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro.

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Servizio Autorizzazioni e concessioni di Parma - Area Autorizzazioni e concessioni Ovest
P.le della Pace, 1 – CAP 43121 | tel +39 0521/976101 | **PEC aopr@cert.arpae.emr.it**

Sede legale Arpae: Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

11. Firma e timbro del professionista abilitato.

I referti analitici relativi all'esecuzione dei controlli alle emissioni dovranno essere accompagnati da nota e/o giudizio finale sulla valutazione dei risultati anche relativamente alla verifica del rispetto o meno del valore limite di emissione fissato nell'autorizzazione rilasciata od a quanto altrimenti stabilito.

Dovrà essere predisposto un registro di autocontrollo (se non già presente) che imponga al responsabile dell'impianto, di tenere nota delle operazioni di manutenzione, dell'effettuazione degli accertamenti analitici, del loro esito allegando i certificati analitici, della quantità annua di indicatori di attività indicati nel Resoconto catasto emissioni, all'interno della relazione tecnica.

Il registro con pagine numerate deve essere presentato all'Ente di controllo prima del primo aggiornamento, che provvederà a timbrarlo e vidimarlo. Il registro dovrà essere aggiornato da parte della ditta con cadenza almeno annuale e conservato presso l'impianto a disposizione delle autorità preposte al controllo. La documentazione di riferimento per la creazione del registro è disponibile per il download al seguente indirizzo web: https://www.arpae.it/cms3/documenti/parma/sportello/emissioni_atmosfera/Registro.pdf

Progettazione del punto di misura e campionamento

Le specifiche riportate in questo paragrafo sono conformi alla normativa attualmente in vigore, in particolare alla norma tecnica UNI EN 15259. Ogni emissione elencata in Autorizzazione deve essere numerata ed identificata univocamente (con scritta indelebile o apposita cartellonistica) in prossimità del punto di emissione e del punto di campionamento, qualora non coincidenti.

I punti di misura e campionamento devono essere preferibilmente collocati in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Conformemente a quanto indicato nell'Allegato VI (punto 3.5) alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, per garantire la condizione di stazionarietà e uniformità necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalla norma tecnica di riferimento UNI EN 15259; la citata norma tecnica prevede che le condizioni di stazionarietà e uniformità siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato ad almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità; nel caso di sfogo diretto in atmosfera, dopo il punto di prelievo, il tratto rettilineo finale deve essere di almeno 5 diametri idraulici.

Nel caso in cui non siano completamente rispettate le condizioni geometriche sopra riportate, la stessa norma UNI EN 15259 (nota 5 del paragrafo 6.2.1) indica la possibilità di utilizzare dispositivi aerodinamicamente efficaci (ventilatori, pale, condotte con disegno particolare, etc.) per ottenere il rispetto dei requisiti di stazionarietà e uniformità: esempio di tali dispositivi erano descritti nella norma UNI 10169:2001 (Appendice C) e nel metodo ISO 10780:1994 (Appendice D). È facoltà dell'Autorità Competente (Arpae SAC) richiedere eventuali modifiche del


punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri la inadeguatezza tecnica e su specifica proposta dell'Autorità competente al Controllo (Arpae APA)

Data la complessità delle operazioni di campionamento, i camini caratterizzati da temperature dei gas in emissione maggiori di 200°C dovranno essere dotati dei seguenti dispositivi:

- almeno n. 2 punti di campionamento sulla sezione del condotto, se il diametro del camino è superiore a 0,6 mt;
- coibentazione/isolamento delle zone in cui deve operare il personale addetto ai campionamenti e delle superfici dei condotti, al fine di ridurre al minimo il pericolo ustioni.

Ogni punto di prelievo deve essere attrezzato con bocchettone di diametro interno di 3 pollici, filettato internamente passo gas, e deve sporgere per circa 50 mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati preferibilmente tra 1 metro e 1,5 metri di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro. In prossimità del punto di prelievo deve essere disponibile un'ideale presa di corrente.

Nel caso in cui debbano essere determinati i parametri relativi ai microinquinanti organici (diossine PCDD + PCDF, Idrocarburi Policiclici Aromatici IPA, PCB, etc.) o le frazioni fini delle polveri (PM10, PM2.5), dovrà inoltre essere presente almeno un tronchetto di campionamento di 4 pollici con contro flangia con le caratteristiche indicate nella seguente figura



Tronchetto di campionamento necessario per l'utilizzo di sonde isocinetiche combinate e riscaldate per il campionamento di microinquinanti organici. Dettagli costruttivi:

A = 18 mm

B = 180÷230 mm

C > 101 mm

Gli interassi tra due fori opposti (B) devono essere a 90° tra loro e a 45° rispetto all'orizzontale.

Accessibilità dei punti di prelievo

Per quanto riguarda l'accessibilità alle prese di misura, devono essere garantite le norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs.81/08 e successive modifiche.

L'azienda, su richiesta, dovrà fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire prelievi e misure alle emissioni.

L'azienda deve garantire l'adeguatezza di coperture, postazioni e piattaforme di lavoro e altri piani di transito sopra elevati, in relazione al carico massimo sopportabile. Le scale di accesso e la relativa postazione di lavoro devono consentire il trasporto e la manovra della strumentazione di prelievo e misura.

Il percorso di accesso alle postazioni di lavoro deve essere definito ed identificato nonché privo di buche, sporgenze pericolose o di materiali che ostacolano la circolazione. I lati aperti di piani di transito sopraelevati (tetti, terrazzi, passerelle, ecc.) devono essere dotati di parapetti normali secondo definizioni di legge. Le zone non calpestabili devono essere interdette al transito o rese sicure mediante coperture o passerelle adeguate.

Le scale fisse con due montanti verticali a pioli devono rispondere ai requisiti di cui all'art. 113 comma 2 del D.Lgs.81/2008, che impone, come dispositivi di protezione contro le cadute a partire da 2,50 mt dal pavimento, la presenza di una gabbia di sicurezza metallica con maglie di dimensioni opportune atte a impedire la caduta verso l'esterno. Nel caso di scale molto alte, il percorso deve essere suddiviso, mediante piani intermedi, distanziate fra di loro ad una altezza non superiore a 8-9 metri circa. Il punto di accesso di ogni piano dovrà essere in una posizione del piano calpestabile diversa dall'inizio della salita per il piano successivo.

Per punti di prelievo collocati ad altezze non superiori a 5 m possono essere utilizzati ponti a torre su ruote dotati di parapetto normale su tutti i lati o altri idonei dispositivi di sollevamento rispondenti ai requisiti previsti dalle normative in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro. I punti di prelievo devono comunque essere raggiungibili mediante sistemi e/o attrezzature che garantiscano equivalenti condizioni di sicurezza.

Per i punti di prelievo collocati in quota non sono considerate idonee le scale portatili. I suddetti punti di prelievo devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli preferibilmente dotate di corda di sicurezza verticali. Per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, la ditta deve mettere a disposizione degli operatori le strutture indicate nella tabella seguente:

Strutture per l'accesso al punto di prelievo	
Quota > 5m e ≤ 15 m	Sistema manuale semplice di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es: carrucola con fune idonea) provvisto di idoneo sistema di blocco oppure sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.
Quota > 15 m	Sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.

Tutti i dispositivi di sollevamento devono essere dotati di idoneo sistema di rotazione del braccio di sollevamento, al fine di permettere di scaricare in sicurezza il materiale sollevato in quota, all'interno della postazione di lavoro protetta. A lato della postazione di lavoro, deve sempre essere garantito uno spazio libero di sufficiente larghezza per permettere il sollevamento e il transito verticale delle attrezzature fino al punto di prelievo collocato in quota.

La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone in condizioni di sicurezza. In particolare le piattaforme di lavoro devono essere dotate di:

- parapetto normale su tutti i lati,
- piano di calpestio orizzontale ed antisdrucciolo
- protezione, se possibile, contro gli agenti atmosferici.

Le prese elettriche per il funzionamento degli strumenti di campionamento devono essere collocate nelle immediate vicinanze del punto di campionamento.

Allegato 1

FRONTESPIZIO PROTOCOLLO GENERALE

AOO: AOOAUSLPR
REGISTRO: Protocollo generale
NUMERO: 0069233
DATA: 13/10/2023
OGGETTO: PRATICA N. 1163/2023 AUA DITTA CERTOSA SALUMI S.P.A. - COMUNE DI COLLECCHIO

SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE DA:

Lucia Reverberi

CLASSIFICAZIONI:

- [04-02-01]


DOCUMENTI:

File	Firmato digitalmente da	Hash
PG0069233_2023_Lettera_firmata.pdf	Reverberi Lucia	B3CDE40CA32BDE4B7C214A2F23F5AED A5B813C481F08582C484DC94242A2B348



L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente e' conservato a cura dell'ente produttore secondo normativa vigente.

Ai sensi dell'art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Dlgs 39/1993.



Unione Pedemontana Parmense
(Collecchio)
protocollo@postacert.
unionepedemontana.pr.it

ARPAE (Agenzia Prevenzione
Ambiente energia Emilia Romagna)
PARMA
aopr@cert.arpa.emr.it


OGGETTO: PRATICA N. 1163/2023 AUA DITTA CERTOSA SALUMI S.P.A. - COMUNE DI COLLECCHIO

In riferimento alla istanza di AUA della ditta CERTOSA SALUMI S.P.A. Unità Locale PR/1 sita in Comune di COLLECCHIO Via Filagni, 1 pervenuta in data 04.08.2023 ns. prot.53544;

valutata la documentazione tecnica allegata, le integrazioni pervenute in data 27.09.2023 ns. prot.64933 e tenuto conto che:

la ditta svolge attività di lavorazione, trasformazione, stagionatura, vendita di salumi e carni in genere, l'istanza riguarda la modifica sostanziale dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, del nulla/osta di impatto acustico e dell'autorizzazione allo scarico per modifiche impiantistiche per la realizzazione di nuovo reparto camere bianche per affettamento salumi e formaggi e per aumento produttivo, in particolare si prevede:

- aumento delle materie prime utilizzate e dei prodotti finiti anno con inserimento di attività affettamento di formaggi;
- la modifica del lay-out aziendale con l'inserimento di nuovo reparto per l'affettamento salumi e formaggi con n.5 linee di affettamento e confezionamento in vaschetta, verranno installate n°2 nuove camere bianche (emissioni E.74, E.75, E.76, E.77, E.78 E.79);
- la modifica della portata d'aria della emissione E.24 con variazione da 3.000 Nmc/h autorizzati a 700 Nmc/h a seguito della sostituzione con nuova macchina lavaggio vagonetti;
- aumento del volume dello scarico S1 in pubblica fognatura, costituito da acque domestiche e di lavaggio locali ed attrezzature, attualmente classificato quale industriale assimilato alle domestiche che diverrà di conseguenza scarico industriale;
- la modifica della rete fognaria interna nel solo reparto da realizzare camere bianche per linee affettamento;



preso atto di quanto dichiarato da tecnico competente in merito alla conformità acustico ambientale dello stabilimento Certosa Salumi s.p.a. e alla sostenibilità del progetto in questione;

si esprime parere favorevole sull'istanza in oggetto.

Distinti saluti.

Firmato digitalmente da:

Lucia Reverberi

Responsabile procedimento:
Lucia Reverberi

Allegato 2



COMUNE DI COLLECCHIO

Provincia di Parma

AREA TECNICA – PROTEZIONE CIVILE

Ufficio Ambiente

Collecchio, 7 novembre 2023

Spett.le

Arpae SAC

aoopr@cert.arpae.emr.it

Trasmessa via pec

Spett.le

Sportello Unico Imprese Pedemontana

suap@postacert.unioneipedemontana.pr.it

Oggetto: Rif. Suap **1163/2023** - DPR 59/2013 e s.m.i. Istanza di Autorizzazione Unica Ambientale - Ditta **Certosa Salumi SpA** per l'insediamento in Comune di Collecchio, Via Filagni 1. Trasmissione parere di competenza..

In riferimento all'istanza di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) , per modifiche sostanziali, dello stabilimento in oggetto, pervenuta in data 07/08/2023 protocollo 17041 (SUAP protocollo 14939 del 03/08/2023) , con le relative integrazioni e alla richiesta di espressione di parere di competenza in merito a emissioni in atmosfera, impatto acustico e scarichi idrici, si va ad evidenziare quanto segue.

Trattasi di istanza per modifiche impiantistiche per la realizzazione di nuovo reparto camere bianche per affettamento salumi e formaggi, e per il previsto aumento produttivo;

Dalla verifica della documentazione agli atti:

- per quanto concerne le **emissioni in atmosfera**, si attesta la compatibilità urbanistica dell'insediamento in oggetto, il quale ricade, in base al Piano Urbanistico Generale (PUG), approvato con DCC n. 51 del 06/10/2020 (in vigore dal 11/11/2020) in "Territorio Urbanizzato" - Zone urbane prevalentemente produttive (Titolo IV art. 4.8 delle Norme) - Zone P.4 Insediamenti agroproduttivi: area Filagni (art. 4.14 Norme). L'area del complesso risulta interessata dalle seguenti tutele:
 - aree di ricarica della falda - in parte settore di tipo A e in parte settore di tipo B (TITOLO III Cap. 7 del PTA; art. 23 del PTCP).
 - in base alla rappresentazione cartografica della Microzonazione Sismica ricade in Zone stabili suscettibili di amplificazioni locali - FA I.S. 0,1-0,5s = 1,9-2,0.
- in merito alla **matrice rumore**, si prende atto della valutazione previsionale di impatto acustico, redatta in data 24.05.23, dal tecnico competente in acustica ambientale, dott. Andrea Nicola, allegata all'istanza AUA, in cui viene attestato il rispetto dei limiti previsti dalla zonizzazione

acustica comunale, approvata con DCC n. 25 del 12.07.2005, che pone l'area in classe acustica V "aree prevalentemente industriali".

- Per quanto riguarda la **matrice scarichi**, si da atto che, alla luce del nuovo assetto previsto, si avranno i seguenti scarichi:
 - scarico **S1**, oggetto di riclassificazione, da assimilato a domestico, a **industriale in pubblica fognatura**.
 - scarico **S2**, già classificato quale **industriale in pubblica fognatura**, invariato;
 - scarico **S3**, costituito da acque dei servizi igienici in pubblica fognatura separata nera e, in quanto domestico in pubblica fognatura, sempre ammesso dalla normativa;
 - scarichi **S4**, **S5** ed **S6**, di acque meteoriche di piazzale e copertura, in pubblica fognatura separata bianca, invariati

In particolare, per quanto riguarda lo **scarico S1**, oggetto di modifica, considerato che:

- l'insediamento interessato svolge attività di LAVORAZIONE, TRASFORMAZIONE, STAGIONATURA, VENDITA DI SALUMI E CARNI IN GENERE, corrispondente all'attività di Salumifici - Produzione Salumi Crudi, per un numero annuo di giorni lavorati pari a 365;
- lo scarico S1 in oggetto risulta costituito da acque dei servizi igienici, di lavaggio locali ed attrezzature e derivanti dal reparto HPP di pastorizzazione e sterilizzazione Sterilparma Spa classificate come acque reflue INDUSTRIALI;

Visto il parere favorevole con prescrizioni, del gestore della fognatura pubblica Ireti RT013149-2023-P, pervenuto agli atti in data 4/10/23, prot. n. 21410 e in particolare:

- Potranno essere scaricati in pubblica fognatura esclusivamente gli effluenti oggetto del presente parere e soggetti a misura, salvo permessi straordinari concessi.
- E' vietata l'immissione in pubblica fognatura di grassi e sostanze solide derivanti dalla lavorazione.
- i sistemi adottati per il trattamento degli scarichi idrici dovranno essere mantenuti con opportuna periodicità. La documentazione relativa alle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria dovrà essere tenuta a disposizione per i controlli da parte dell'autorità competente.
- I fanghi prodotti negli impianti di depurazione, siano questi a matrice prevalentemente organica oppure inorganica, devono essere smaltiti correttamente secondo le normative vigenti in materia e non possono essere scaricati in pubblica fognatura.
- Il **volume giornaliero** massimo scaricabile è fissato in **35 mc**.
- Il **volume annuo** massimo scaricabile è fissato in **12.000 mc**.
- Gli effluenti in oggetto, scaricati in pubblica fognatura, dovranno rispettare i limiti fissati dalla Tab. 3 all. 5 del D.Lgs. 152/06, colonna scarichi in fognatura.

Richiamati:

- il D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. – Parte Terza;
- DGR 1053/2003;
- DGR 286/2005;
- DGR 1860/2006;
- il Regolamento del Servizio di Fognatura e Depurazione, approvato con deliberazione n. 6 del 29/08/2011 dell'Assemblea dell'Autorità di Ambito territoriale di Parma - A.T.O. n.2;

Per quanto di competenza e fatti salvi i diritti di terzi, si esprime **parere favorevole** al rilascio dell'autorizzazione per lo **scarico S1**, costituito da **acque reflue industriali**, in pubblica fognatura, nel rispetto delle prescrizioni impartite dal gestore della rete, Ireti, nel parere RT013149-2023-P che costituisce parte integrante del presente atto, nonché al mantenimento degli scarichi S2, S3, S4, S5, S6, come precedentemente autorizzati.

In riferimento all'istanza Suap **1163/2023**, di modifica di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) di cui all'oggetto e alla richiesta dei pareri di spettanza, di questo Comune, per quanto sopra esposto, si esprime, per le matrici ambientali di competenza (emissioni in atmosfera e impatto acustico e scarichi idrici), **parere favorevole**, al rilascio dell'AUA indicata in oggetto

Il Responsabile
Area Tecnica e Protezione Civile
Ing. jr Lorenzo Gherri
(documento firmato digitalmente)

IRETI

Parma 04/10/2023

Spett.le SUAP
Unione Pedemontana Parmense
suap@postacert.unionepedemontana.pr.it

Protocollo RT013149-2023-P

Spett.le Comune di
COLLECCHIO
Servizio Settore Urbanistica, Edilizia ed
Ambiente
protocollo@postacert.comune.collecchio.pr.it

Scarichi Industriali Emilia

Ns. rif.: RT029470-2023 del 04/08/2023

RT035635-2023 del 27/09/2023

Vs. rif.: 1163/2023

Pc

Spett.le
ARPAE SAC Parma
aopr@cert.arpa.emr.it

Oggetto: Parere di conformità ditta Certosa Salumi Spa – COLLECCHIO.

In allegato alla presente si trasmette il parere di conformità relativo allo scarico **S1** in pubblica fognatura della ditta in oggetto al fine dell'espressione, da parte del Comune, degli atti di competenza per l'istanza di modifica dell'AUA presentata per riclassificazione dello scarico S1 in oggetto.

Considerato che lo scarico S2, classificato quale industriale, non subisce nessuna modifica qualitativa siamo a confermare per tale scarico le prescrizioni contenute nel parere di conformità RT008675-2021-P del 22/04/2021 rilasciato dalla scrivente Azienda e recepito nella vigente AUA.

Lo scarico S3, costituito da acque dei servizi igienici in pubblica fognatura separata nera e gli scarichi S4, S5 ed S6, di acque meteoriche di piazzale e copertura in pubblica fognatura separata bianca risultano, ai sensi del vigente Regolamento di Fognatura e Depurazione, sempre ammessi senza obbligo di esplicita autorizzazione.

A conclusione del procedimento di emissione dell'Autorizzazione Ambientale Unica copia della stessa dovrà essere trasmessa alla scrivente Azienda, quale Gestore del Servizio Idrico Integrato, per l'effettuazione dell'attività di competenza, di controllo e gestione degli scarichi industriali in pubblica fognatura.

Si precisa infine che tutta la corrispondenza inerente la Società dovrà essere inviata alla sede di Strada S. Margherita, 6/A – 43123 – Parma.

Per ulteriori chiarimenti la scrivente può essere contattata al seguente indirizzo e-mail:

csi.parma@gruppoiren.it.

SERVIZIO IDRICO
Ing. Marçò Fiorini



Scarichi Industriali

IRETI S.p.A.
Sede legale:
Via Piacenza, 54 – 16138 Genova

Registro imprese di Genova,
C.F. 01791490343
Capitale Sociale Euro 196.832.103.00 i.v.
REA: GE-481595 (CCIAA GE)

Società a Socio unico
Società partecipante al Gruppo IVA Iren
Partita IVA del Gruppo 02863660359

Società sottoposta a direzione
e coordinamento dell'unico socio Iren S.p.A.
C.F. 07129470014

Pec: ireti@pec.ireti.it
ireti.it
T010 5586664

Via Piacenza 54
16138 Genova
F010 5586284

Strada Pianezza 272/A
10151 Torino
F011 0703539

Via Schiantapetto 21
17100 Savona
F019 84017220

Strada S.Margherita 6/A
43123 Parma
F0521 248262

Strada Borgoforte 22
29122 Piacenza
F0523 615297

Via Nubi di Magellano 30
42123 Reggio Emilia
F0522 286246

Protocollo RT013149-2023-P del 04/10/2023

Scarichi Industriali Emilia

Ns. rif.: RT029470-2023 del 04/08/2023

RT035635-2023 del 27/09/2023

Vs. rif.: 1163/2023

Oggetto: PARERE DI CONFORMITA' ALLO SCARICO ditta Certosa Salumi Spa.

**PARERE DI CONFORMITA' ALLO SCARICO IN PUBBLICA FOGNATURA PER ACQUE
REFLUE INDUSTRIALI.**

V I S T A

la richiesta pervenuta presentata dalla Ditta Certosa Salumi Spa con sede legale in Parma - Via Goito n. 14, relativamente all' insediamento sito in COLLECCHIO – Parma – Via Filagni n. 1;

- il Decreto Legislativo n. 152 del 03/04/2006 e s.m.i;
- il Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 1053 del 09/06/2003;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 286 del 14/02/2005;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 1860 del 18/12/2006;
- la Deliberazione n. 6 del 29/08/11 di ATO2: "Regolamento del servizio di fognatura e depurazione";
- Il D.P.R. n. 59 del 13/03/2013;

P R E M E S S O

- che la pubblica fognatura interessata risulta essere provvista di impianto di trattamento;
- che i reflui terminali confluiscono al depuratore di COLLECCHIO CAPOLUOGO;
- che l'insediamento interessato svolge attività di LAVORAZIONE, TRASFORMAZIONE, STAGIONATURA, VENDITA DI SALUMI E CARNI IN GENERE corrispondente all'attività di **Salumifici - Produzione Salumi Crudi** per un numero annuo di giorni lavorati pari a 365;
- che lo scarico S1 in oggetto risulta costituito da acque dei servizi igienici, di lavaggio locali ed attrezzature e derivanti dal reparto HPP di pastorizzazione e sterilizzazione Sterilparma Spa classificate come acque reflue INDUSTRIALI;
- che le acque reflue prima dell'immissione in pubblica fognatura non vengono sottoposte a trattamento;

IRETI S.p.A.
Sede legale:
Via Piacenza, 54 – 16138 Genova

Registro imprese di Genova,
C.F. 01791490343
Capitale Sociale Euro 196.832.103.00 i.v.
REA: GE-481595 (CCIAA GE)

Società a Socio unico
Società partecipante al Gruppo IVA Iren
Partita IVA del Gruppo 02863660359

Società sottoposta a direzione
e coordinamento dell'unico socio Iren S.p.A.
C.F. 07129470014

Pec: ireti@pec.ireti.it
ireti.it
T010 5586664

Via Piacenza 54
16138 **Genova**
F010 5586284

Strada Pianezza 272/A
10151 **Torino**
F011 0703539

Via Schiantapetto 21
17100 **Savona**
F019 84017220

Scarichi Industriali

Strada S.Margherita 6/A
43123 **Parma**
F0521 248262

Strada Borgoforte 22
29122 **Piacenza**
F0523 615297

Via Nubi di Magellano 30
42123 **Reggio Emilia**
F0522 286246

SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

al rilascio dell'autorizzazione allo scarico nella pubblica fognatura nel rispetto delle sottoelencate prescrizioni:

- 1) **Il pozzetto di ispezione dovrà essere di tipo regolamentare e tale da consentire un agevole e corretto campionamento del refluo. Dovrà essere reso accessibile al personale di Ireti Spa addetto ai controlli ai sensi dell'art. 28 del Regolamento del servizio di fognatura e depurazione.**
- 2) Le acque prelevate da fonti autonome dovranno essere quantificate tramite apposito strumento di misura collocato in posizione idonea secondo quanto disposto all'art. 12 del Regolamento del Servizio di fognatura e depurazione. Qualora il volume prelevato non venga interamente scaricato, la determinazione dei volumi scaricati dovrà essere oggettivata mediante l'installazione di contatori differenziali o allo scarico opportunamente installati, a cura del titolare dello scarico e giudicati idonei da Ireti Spa.
- 3) Gli effluenti prodotti nei processi produttivi e non rispondenti ai limiti massimi indicati dovranno essere trattati a cura e spese del titolare dello scarico.
- 4) I limiti di accettabilità stabiliti dalla presente autorizzazione non potranno in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo.
- 5) E' vietato, ai sensi di quanto previsto all'art. 14 del Regolamento del servizio di fognatura e depurazione, lo scarico di reflui ed altre sostanze incompatibili col sistema biologico di depurazione e potenzialmente dannosi per i manufatti fognari e/o pericolosi per il personale addetto alla manutenzione.
- 6) Potranno essere scaricati in pubblica fognatura esclusivamente gli effluenti oggetto del presente parere e soggetti a misura, salvo permessi straordinari concessi.
- 7) **E' vietata l'immissione in pubblica fognatura di grassi e sostanze solide derivanti dalla lavorazione.**
- 8) I sistemi adottati per il trattamento degli scarichi idrici dovranno essere mantenuti con opportuna periodicità. La documentazione relativa alle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria dovrà essere tenuta a disposizione per i controlli da parte dell'autorità competente.
- 9) I fanghi prodotti negli impianti di depurazione, siano questi a matrice prevalentemente organica oppure inorganica, devono essere smaltiti correttamente secondo le normative vigenti in materia e non possono essere scaricati in pubblica fognatura.
- 10) **Il volume giornaliero massimo scaricabile è fissato in 35 mc.**
- 11) **Il volume annuo massimo scaricabile è fissato in 12.000 mc.**

IRETI S.p.A.
Sede legale:
Via Piacenza, 54 – 16138 Genova

Registro imprese di Genova,
C.F. 01791490343
Capitale Sociale Euro 196.832.103.00 i.v.
REA: GE-481595 (CCIAA GE)

Società a Socio unico
Società partecipante al Gruppo IVA Iren
Partita IVA del Gruppo 02863660359

Società sottoposta a direzione
e coordinamento dell'unico socio Iren S.p.A.
C.F. 07129470014

Pec: ireti@pec.ireti.it
ireti.it
T010 5586664

Via Piacenza 54
16138 **Genova**
F010 5586284

Strada Pianezza 272/A
10151 **Torino**
F011 0703539

Via Schiantapetto 21
17100 **Savona**
F019 84017220

Scarichi Industriali

Strada S.Margherita 6/A
43123 **Parma**
F0521 248262

Strada Borgoforte 22
29122 **Piacenza**
F0523 615297

Via Nubi di Magellano 30
42123 **Reggio Emilia**
F0522 286246

- 12) **Gli effluenti in oggetto, scaricati in pubblica fognatura, dovranno rispettare i limiti fissati dalla Tab. 3 all. 5 del D.Lgs. 152/06, colonna scarichi in fognatura.**
- 13) Qualora dovessero registrarsi stati di fermo impianto o di parziale avaria sulla rete di raccolta e trattamento delle acque reflue o altri problemi nella lavorazione connessi allo scarico in pubblica fognatura, **dovrà esserne data tempestiva comunicazione, tramite fax, al n° 0521/248946**, indicando il tipo di guasto o problema accorso, i tempi presunti per il ripristino dell'impianto, le modalità adottate al fine di evitare, anche temporaneamente, lo scarico di un refluo non corrispondente ai limiti tabellari indicati al punto precedente.

Ireti Spa si riserva il diritto di modificare in tutto o in parte e di integrare le prescrizioni tecniche di cui ai punti precedenti, per necessità di servizio del gestore o nuove acquisizioni tecnico-normative.

Tali modificazioni saranno portate a conoscenza della Ditta in oggetto ed alla stessa verrà concesso un congruo termine temporale per l'adeguamento.

Per quanto non espressamente previsto nel presente parere di conformità si rimanda al rispetto delle norme contenute nel Regolamento del servizio di fognatura e depurazione.

Ai sensi dell'art. 128, comma 2° del D. Lgs.152/06, i tecnici del gestore del SII sono autorizzati ad effettuare il controllo degli scarichi allacciati alla pubblica fognatura, mediante sopralluoghi ed ispezioni all'interno degli insediamenti.

SERVIZIO IDRICO
Ing. Marco Fiorini



IRETI S.p.A.
Sede legale:
Via Piacenza, 54 – 16138 Genova

Registro imprese di Genova,
C.F. 01791490343
Capitale Sociale Euro 196.832.103.00 i.v.
REA: GE-481595 (CCIAA GE)

Società a Socio unico
Società partecipante al Gruppo IVA Iren
Partita IVA del Gruppo 02863660359

Società sottoposta a direzione
e coordinamento dell'unico socio Iren S.p.A.
C.F. 07129470014

Pec: ireti@pec.ireti.it
ireti.it
T010 5586664

Via Piacenza 54
16138 **Genova**
F010 5586284

Strada Pianezza 272/A
10151 **Torino**
F011 0703539

Via Schiantapetto 21
17100 **Savona**
F019 84017220

Scarichi Industriali

Strada S.Margherita 6/A
43123 **Parma**
F0521 248262

Strada Borgoforte 22
29122 **Piacenza**
F0523 615297

Via Nubi di Magellano 30
42123 **Reggio Emilia**
F0522 286246

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.